



COMUNE DI LATINA
UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

PROT. N. 49276

DEL 6.4.17

ORDINANZA N. 1 del 6.4.17

OGGETTO: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2017 - DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA' E PERIODO DI ALLERTA, PRESCRIZIONI E DIVIETI.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Legge 24 febbraio 1992 n.225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, l'art. 15 riconosce il Sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali" all'art. 108, lett.c) attribuisce ai Comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e primo soccorso;

Preso atto che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n.415 del 16.9.2011 ha provveduto, ai sensi della Legge Regionale n.39/2002, art.64 comma 5, all'Approvazione del "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2011-2014*";

Dato atto che tale Piano prevede che il periodo di massimo rischio di incendi boschivi è quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre e che l'intero territorio regionale è da considerarsi come "*area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia*";

Considerato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di alcuni degli appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature estive, possono costituire causa scatenante di incendi;

Ritenuto necessario adottare ogni utile iniziativa al fine di assicurare la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;

Visti gli artt. 17 e 59 del TULPS, Regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i.;

Visti gli artt. 14 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);

Viste la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” e ss. mm. ii. nonché le relative linee guida e direttive;

Visto l’art.54 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e sm.i. con particolare riguardo in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Visto il Titolo III del D.Lgs. 8.03.2006 n. 139 in materia di prevenzione incendi;

Visti gli artt. 255, 256 e 256bis del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

Vista la Legge 12 luglio 2012 n. 100 e s.m.i. “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*”;

Visto l’art. 14, comma 8, lett.b) della Legge 111 agosto 2014 n. 116;

Visti il Piano di previsione, prevenzione agli incendi boschivi, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 415/2011 e la L.R. 26 febbraio 2014 n.2 “*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 9 marzo 2009 ad oggetto “*Approvazione del regolamento comunale del gruppo comunale operativo di protezione civile (..)*”;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20 giugno 2013;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

RAVVISATO

Lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale dal 15 giugno al 30 settembre 2017

ORDINA

1. il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
2. il divieto, nelle zone boschive e cespugliate, in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendi.
3. E’ inoltre vietata in modo assoluto la combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massimo rischio, così come disposto dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha introdotto il comma *6bis* dell’art.182 del D.Lgs. n.152/2006.
4. Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. A tal fine si prescrive l’esecuzione dei seguenti interventi preventivi:
 - perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:

- a. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- b. terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c. terreni incolti;
- ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n.61) delle aree boschive confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
- ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FS, amministrazioni provinciali e comunali, etc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi delle Legge Regionale 19 settembre 1974, n.61) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra saranno applicate, oltre ai provvedimenti di natura penale, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria di € 500,00, secondo quanto previsto dall'art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Latina e sul suo sito internet istituzionale nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- che la presente Ordinanza sia comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Latina;
- La trasmissione della presente ordinanza al Comando della Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Latina nonché al Comando Carabinieri Latina - Nucleo Forestale per il controllo e la verifica sull'ottemperanza di quanto ivi stabilito.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Latina entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente della P.C.
Avv. Francesco Passaretti



Il SINDACO
DOTT. DAMIANO COLETTA